SENATO DELLA REPUBBLICA

---- XII LEGISLATURA ----

N. 1705-A

RELAZIONE DELLA 3. COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTELLANI)

Comunicata alla Presidenza il 27 giugno 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del tesoro

col Ministro della pubblica istruzione

e col Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1º Commissione permanente	»	4
- della 5 Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	>>	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato è inteso a ratificare, dopo lunghe e pluriennali trattative, l'Accordo fra il Governo del nostro Paese ed il Governo della Repubblica Federale di Germania posto a Bonn il 20 settembre 1993.

Questo accordo, nell'ambito della cooperazione interuniversitaria finanziata dalla Unione Europea (Programma ERASMUS facilita la mobilità studentesca tra gli atenei dei due paesi riconoscendo in modo reciproco i periodi intermedi di studio ed i titoli finali universitari, consentendo il proseguimento degli studi nelle Università di tutti e due i paesi con piena accettazione del curriculum universitario e senza obbligo di esame integrativo.

In questo modo si consente a numerosi studenti italiani e tedeschi di realizzare un piano di studi integrato che si svolge per metà corso in un paese e per l'altra metà nell'altro paese. Fino ad ora non sussisteva tale garanzia tenuto conto che le relative decisioni venivano assunte per legge, con pieno potere discrezionale, caso per caso, dai singoli atenei.

L'accordo, stilato in sei articoli, regola anche una questione annosa relativa alle modalità di uso del titolo accademico conseguito in tutte e due i paesi. In particolare ai laureati in un ateneo italiano viene riconosciuto, con il presente accordo, l'uso del titolo di «Dottore», anche abbreviato, seguito dall'indicazione della Università di provenienza.

Quanto sopra risulta essere in armonia sia con le convenzioni in materia del Consiglio d'Europa, sia con le direttive comunitarie sul riconoscimento dei titoli accademici a fini professionali.

Per quanto sopra si raccomanda l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

CASTELLANI, relatore

PARERE DELLA 1. COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Magliozzi)

21 giugno 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5. COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Mantovani)

20 giugno 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.